

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI IN MODALITÀ TELEMA-TICA DEGLI ORGANI DI ATENEO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE D'ATENEO

Emanato con Decreto rettorale 7 ottobre 2020, n. 689 Entrato in vigore 8 ottobre 2020



Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052 – Fax +39 0332 219039 Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!



Regolamento per le elezioni in modalità telematica degli Organi di Ateneo ai sensi dell'art. 14 del Regolamento generale d'Ateneo

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI IN MODALITÀ TELEMA-TICA DEGLI ORGANI DI ATENEO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE D'ATENEO

INDICE

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Modalità di svolgimento delle elezioni: postazioni presidiate e voto da remoto	3
Art. 3 - Modalità di espressione del voto	3
Art. 4 - Svolgimento delle operazioni di scrutinio	3



Regolamento per le elezioni in modalità telematica degli Organi di Ateneo ai sensi dell'art. 14 del Regolamento generale d'Ateneo

Art. 1 - Finalità

- 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle elezioni degli Organi di Ateneo con modalità di voto telematiche atte a garantire la segretezza del voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento generale di Ateneo. È fatta salva la disciplina per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in modalità telematica, disciplinata da specifico Regolamento.
- 2. È fatta salva in ogni caso la disciplina delle elezioni secondo le modalità ordinarie di cui all'art. 11 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 2 - Modalità di svolgimento delle elezioni: postazioni presidiate e voto da remoto

- 1. In caso di elezioni con procedure telematiche il decreto di indizione può prevedere l'allestimento di un congruo numero di postazioni con pc nelle diverse sedi dell'Ateneo presso le quali è possibile esercitare il voto oppure la possibilità di esercitare il voto esclusivamente da remoto; in quest'ultimo caso l'elettore può esprimere il proprio voto da qualunque luogo vi sia connessione ad internet utilizzando computer di tipo fisso/portatile o dispositivi mobili recenti (smartphone/tablet).
- 2. In caso di allestimento di postazioni con pc nelle sedi dell'Ateneo, sono istituiti dei presidi con personale dell'Ateneo, con funzioni di verifica dell'identità degli elettori, consegna delle credenziali di voto, vigilanza sulla procedura di voto.

Art. 3 - Modalità di espressione del voto

- 1. Il voto con postazioni presidiate è così articolato:
 - a. l'elettore si reca, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, presso una delle sedi dell'Ateneo allestita con postazioni presidiate per il voto elettronico, la cui ubicazione è stata resa nota mediante Decreto di indizione. Ogni elettore può votare in uno qualsiasi dei presidi;
 - b. il personale incaricato presso il presidio, dopo aver riconosciuto l'elettore e avergli fatto apporre la firma sull'elenco dei votanti, gli consegna il documento contenente le credenziali personali e lo ammette al voto;
 - c. l'elettore accede ad una postazione di voto allestita con accorgimenti utili a garantire la segretezza del voto e inserisce le credenziali nel sistema di voto elettronico. Il sistema accerta l'identità associata a tali credenziali e chiede all'elettore di confermarla.
 - d. l'elettore vota.
- 2. Il voto da remoto è così articolato:
 - a. nell'orario di apertura delle votazioni l'elettore accede al link web dell'area di voto utilizzando le credenziali fornite dall'Ateneo.
 - b. l'elettore manifesta il proprio voto selezionando il nominativo prescelto.

Le caratteristiche del sistema di voto elettronico devono garantire la segretezza e l'anonimato del voto. Nel decreto di indizione deve essere dato atto che i predetti aspetti sono garantiti.

Art. 4 - Svolgimento delle operazioni di scrutinio

Lo scrutinio dei voti avviene presso un locale dell'ateneo; inizia, di norma, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali ed è pubblico. Al termine dello scrutinio i risultati sono trasmessi al Responsabile del Procedimento amministrativo o, per le elezioni di cui al Titolo I del Regolamento Generale di Ateneo, all'Ufficio elettorale centrale.